

Roma, 8 giugno 2026

Circolare n. 142/2026

Oggetto: Autotrasporto – Proroga riduzione aliquote accise carburanti – Decreto interministeriale MEF-MASE del 5.6.2026, su G.U. n.129 del 6.6.2026.

Tenuto conto dell'extraggettito IVA sui carburanti maturato nel mese di maggio, con il provvedimento indicato in oggetto è stata prorogata fino al 3 luglio 2026 (in precedenza 6 giugno) la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa.

Peraltro, con tale proroga è stato disposto un ulteriore dimezzamento della riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio; pertanto, le riduzioni sono previste nella seguente misura:

- 5 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);
- 5 centesimi al litro per la benzina (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);
- 2,5 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 euro a 242,77 euro per mille Kg);
- 0,00331 euro al metro cubo (cioè l'intera aliquota di accisa) per il gas naturale.

Si segnala inoltre che, come accaduto con il DM MEF-MASE dell'8.5.2026, non è stata prevista la proroga della riduzione dell'aliquota di accisa per il biodiesel, cioè per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che, come è noto, era stata successivamente ripristinata dal suddetto DL n.89/2026.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [129/2026](#)

Allegato uno

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.129 del 6.6.2026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2026

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007,

che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici usati come carburanti

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Art. 2

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 149,4 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2026

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 752